



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021, reg. 782, con il quale, al Dr. Michele Sciscioli, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTE le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali del 3 maggio 2020, emanate dall'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020 emanate dall'allora Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020 concernente l'individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 22 ottobre 2020 emanate dal Dipartimento per lo sport in esito alle valutazioni istruttorie svolte presso il Dipartimento stesso, in collaborazione con gli organismi sportivi, quali il C.O.N.I., il C.I.P. e la Federazione Medico-Sportiva Italiana, nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'art. 3, comma 1, che modifica il citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo in particolare l'art. 9 – *bis* che dispone che a far data dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, l'accesso a piscine, palestre, sport di squadra, [...] limitatamente alle attività al chiuso e che tali disposizioni si applicano anche alle zone gialle, arancioni e rosse, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che introduce l'art. 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52, convertito dalla L. 18 giugno 2021, n. 87, prevedendo che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività sportive, nonché le attività nelle palestre, piscine e centri natatori deve avvenire in conformità alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva e sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, adottate con Decreto del Capo del Dipartimento in data 7 maggio 2021, e aggiornate al 1° giugno 2021 e al 6 agosto 2021;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport redatte in data 4 ottobre 2021, aggiornate al decreto-legge 21 settembre 2021, n.127;

CONSIDERATO che le disposizioni delle Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria del 4 ottobre sono redatte sulla base dei medesimi criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico per le precedenti linee guida del 7 maggio 2021 aggiornati esclusivamente in relazione all'indice di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio, come da indicazioni del citato Comitato tecnico-scientifico del 1° ottobre 2021;

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione e pubblicazione delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" redatte il 4 ottobre 2021, aggiornandole all'attuale normativa in materia di possesso di certificazione verde COVID – 19;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

2. Sono adottate le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatte in data 4 ottobre 2021 sulla base delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 e del decreto-legge 21 settembre 2021, n.127.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.sport.governo.it).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Michele Sciscioli